

317.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	7974	<b>Gruppo parlamentare</b> (Integrazione nella costituzione) .....	7973
<b>Corte dei conti</b> (Trasmissione di documenti) .....	7973	<b>Missioni valesvoli nella seduta del 7 febbraio 1996</b> .....	7969
<b>Disegni di legge</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	7973	<b>Proposta di inchiesta parlamentare:</b>	
<b>Disegni di legge di conversione</b> (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge) .....	7969	(Annunzio) .....	7969
<b>Disegno di legge di conversione S. 2362</b> (Approvato dal Senato) n. 3758:		(Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	7973
(Articolo unico) .....	7951	<b>Proposta di legge S. 2154</b> (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) n. 2576-B:	
(Modificazioni apportate in sede di conversione) .....	7951	(Articoli 5, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) .....	7963
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	7952	(Emendamenti agli articoli 5, 9 e 10) .....	7965
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 1-bis) .....	7953	(Ordine del giorno) .....	7966
(Ordine del giorno) .....	7954	<b>Proposta di legge di iniziativa regionale</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	7971
<b>Disegno di legge di conversione n. 3634:</b>		<b>Proposte di legge:</b>	
(Articolo unico) .....	7959	(Annunzio) .....	7969
(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	7959	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	7969
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	7959	<b>Richiesta ministeriale di parere parlamentare</b> .....	7974
<b>Documenti ministeriali</b> (Trasmissioni) .....	7973	<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	7974

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: S. 2362. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 DICEMBRE 1995, N. 526, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESTINZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA E DI RIVERSAMENTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (APPROVATO DAL SENATO) (3758)*

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di rivestimento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 DICEMBRE 1995, N. 526**

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis.

*(Ulteriori disposizioni in materia di estinzione di crediti di imposta)*

1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 giugno 1996; con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono stabilite le modalità di presentazione delle richieste nonché i criteri da seguire per l'effettuazione dei rimborsi quando le richieste stesse comprendono più imposte o annualità, ovvero quando l'importo complessivo chiesto a rimborso ecceda l'ammontare delle somme stanziare.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi di capitale attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 dicembre 1996, con modalità da indicare con il decreto previsto al comma 1.

3. Sulla base delle predette richieste l'amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1996 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al 50 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1997. Per i crediti indicati nelle dichiarazioni dei redditi è estinto l'80 per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione anche avvalendosi delle ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti si ap-

plicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

4. L'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 6.000 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996; di tale somma il 70 per cento è destinato in via prioritaria all'estinzione di crediti il cui ammontare complessivo rimborsabile, quale emerge da ciascuna istanza presentata ai sensi dei commi 1 e 2 e tenuto conto di quanto disposto al comma 3, non sia inferiore a lire 80 milioni. Il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1996.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 6.000 miliardi per il 1996 e valutato in annue lire 570 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede quanto a lire 6.000 miliardi per il 1996 e lire 499 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 71 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. L'eventuale eccedenza delle somme destinate all'estinzione dei crediti di imposta mediante assegnazione di titoli di Stato di cui all'articolo 1 è utilizzata per l'estinzione dei crediti di cui al presente articolo ».

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ART. 1.

*(Estinzione di crediti di imposta).*

1. Al fine di consentire la completa estinzione dei crediti d'imposta relativi alle richieste presentate ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 457, è autorizzata l'assegnazione di titoli di Stato per un importo aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti non superiore a lire 8.689 miliardi, con l'imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995. L'amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1995. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1996.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 8.689 miliardi per il 1995 e valutato in annue lire 825 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede, quanto a lire 8.689 miliardi per il 1995 e lire 722 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 103 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dall'applicazione delle ritenute sui titoli di Stato di cui al comma 1.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le somme iscritte in bilancio per l'estinzione di crediti di imposta mediante assegnazione di titoli di Stato, ivi comprese quelle di cui al comma 1, sono conservate nel conto dei residui per essere

utilizzate negli esercizi successivi in deroga alle disposizioni contabili.

**ART. 2.**

*(Riversamento dell'acconto IVA).*

1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5-bis, le parole da: « le aziende e gli istituti di credito » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « le banche delegate al pagamento e i concessionari devono versare negli ordinari termini e comunque non oltre il 31 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre e quelle che il concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre. »;

b) il secondo periodo del comma 5-ter è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabiliti annualmente i tempi e le modalità, nei rapporti tra aziende di credito, concessionari e Banca d'Italia, per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto. ».

**ART. 3.**

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repub-

blica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI ALL'ARTICOLO 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1-bis.**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 50 per cento.*

**1-bis. 1.**

Pistone, Muzio.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 55 per cento.*

**1-bis. 2.**

Pistone, Muzio.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 60 per cento.*

**1-bis. 3.**

Pistone, Muzio.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 65 per cento.*

**1-bis. 4.**

Pistone, Muzio.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 50 milioni.*

**1-bis. 5.**

Pistone, Muzio.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 55 milioni.*

**1-bis. 6.**

Pistone, Muzio.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 60 milioni.*

**1-bis. 7.**

Pistone, Muzio.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 65 milioni.*

**1-bis. 8.**

Pistone, Muzio.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 70 milioni.*

**1-bis. 9.**

Pistone, Muzio.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 75 milioni.*

**1-bis. 10.**

Pistone, Muzio.

*Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:*

**ART. 1-ter.**  
*(Cessione di crediti).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43-bis, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« Sono inopponibili alla Amministrazione finanziaria i negozi giuridici con i quali il cessionario cede a terzi il credito a lui ceduto dal contribuente. »;

b) all'articolo 43-ter, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La cessione rende comunque compensabili i debiti ed i crediti d'imposta relativi a periodi d'imposta chiusi nella medesima data, indipendentemente da quella di presentazione delle relative dichiarazioni. ».

**1-bis. 01.**

Jannone, Conte.

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che l'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 602, introdotto dall'articolo 3, comma 94, lettera a), della legge 29 dicembre 1995, n. 549, consente la cessione dei crediti di imposta, imponendo il rispetto degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e subordinando l'efficacia della cessione stessa nei confronti dell'amministrazione finanziaria alla sua avvenuta notifica, ma esclude incomprensibilmente l'ulteriore cessione del credito a terzi da parte del primo cessionario, con ciò privando di validità qualunque atto negoziale avente quale scopo la cessione ed impedendo alle parti l'ulteriore utilizzo del credito stesso;

rilevato altresì che l'articolo 43-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 prevede la cedibilità delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti al medesimo gruppo, purché tale cessione avvenga comunque nell'ambito dello stesso, richiedendosi, ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti dell'amministrazione, l'indicazione degli estremi relativi ai soggetti cessionari ed agli importi dei crediti ceduti nella dichiarazione dei redditi della società cedente, con la precisazione che la cessione si considera effet-



tuata nei confronti dell'amministrazione solamente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono le eccedenze cedute;

impegna il Governo

a prevedere, con un proprio provvedimento, l'ulteriore cedibilità — da qualunque negozio giuridico prevista — dei crediti di imposta, di cui all'articolo 43-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, anche da parte del primo

cessionario, salva l'inopportunità della cessione stessa nei confronti dell'amministrazione finanziaria; ed a chiarire altresì che, con riguardo all'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, i crediti e i debiti di imposta relativi ai periodi di imposta chiusi alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi sono compensabili indipendentemente dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.

(9/3758/1)

« Conte, Jannone »



**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON  
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE  
1995, N. 556, RECANTE PROROGA DELLA CONCESSIONE  
DELLA GESTIONE DEL CONCORSO PRONOSTICI ABBI-  
NATO AL GIOCO DEL LOTTO (3634)**

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, recante proroga della concessione della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 1, al comma 1, le parole: « al 30 giugno 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « al giorno precedente l'inizio della nuova gestione e comunque non oltre il 31 marzo 1996 ».*

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO****ART. 1.**

1. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e il Comitato olim-

pico nazionale italiano (CONI) concernente la gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, approvata con decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1989, in scadenza alla data del 31 dicembre 1995, è prorogata sino al 30 giugno 1996.

**ART. 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



**PROPOSTA DI LEGGE: S. 2154. — NORME CONTRO LA  
VIOLENZA SESSUALE (APPROVATA DALLA CAMERA E  
MODIFICATA DAL SENATO) (2576-B)**

---





ARTICOLI 5, 8, 9, 10, 11, 12 E 13 DELLA  
PROPOSTA DI LEGGE MODIFICATI DAL  
SENATO

## ART. 5.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-quater. - (Atti sessuali con minorenne). - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Qualora gli atti sessuali di cui al primo comma, ad esclusione di quelli previsti nel numero 2), siano compiuti nei confronti di persone di età compresa tra i dodici e i quattordici anni, non è punibile il soggetto che al momento del fatto non aveva compiuto i diciotto anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci ».

## ART. 8.

1. Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-septies. - (Querela di parte. Gratuito patrocinio). - I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.

## ART. 9.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*octies*. — (*Violenza sessuale di gruppo*). — La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis*.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter* ».

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112 ».

## ART. 10.

1. Dopo l'articolo 609-*octies* del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*nonies*. — (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). — La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla cura-tela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

## ART. 11.

1. Dopo l'articolo 609-*nonies* del codice penale, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*decies*. — (*Comunicazione al tribunale per i minorenni*). — Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quinquies* e 609-*octies* commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-*quater*, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento ».

## ART. 12.

1. Dopo il titolo II del libro terzo del codice penale è aggiunto il seguente:

« Titolo II-*Bis* — DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

ART. 734-*bis*. — (*Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale*). — Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le

generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi ».

ART. 13.

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 ».

2. All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti ».

EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 5, 9 E 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

*Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.*

5. 1.

Giovanardi, Baresi.

*Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

« Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni

tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni ».

5. 5.

La Commissione.

*Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole da: non è punibile sino alla fine del capoverso con le seguenti: non è punibile il soggetto che abbia non più di due anni di differenza con la persona offesa.*

5. 3.

Giovanardi, Musumeci.

*Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: i diciotto anni con le seguenti: i quindici anni.*

5. 4.

Giovanardi, Musumeci.

*Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando fra i soggetti la differenza di età non è superiore ai quattro anni.*

5. 2.

Stajano.

ART. 9.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.*

9. 1.

Giovanardi, Musumeci.

ART. 10.

*Al comma 1, al capoverso, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

« 4) la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione della parte offesa, salvo che dalla pubblicazione possa derivare pregiudizio alla medesima ovvero che la stessa vi si opponga espressamente ».

10. 1.

Giovanardi, Musumeci.

**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che tra il fenomeno della violenza sessuale e l'uso di pornografia esiste una correlazione anche dimostrata da numerosi casi giudiziari;

rilevato che pendono in questo ramo del Parlamento diverse proposte di legge in materia di diffusione di pubblicazioni e materiale pornografico;

sottolineato che, se esiste un diritto all'informazione, non esiste un diritto alla pornografia, come è desumibile dall'articolo 21 della Costituzione italiana;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative legislative urgenti tendenti a reprimere il fenomeno della diffusione di materiale pornografico.

(9/2576-B/1)

« Fumagalli Carulli, D'Onofrio, Gubert, Giovanardi, Vietti, Meocci, Peretti, D'Alia, Moioli Viganò, Fuscagni, Greco, Agnaletti, Ciocchetti, Lovisoni, Montanari, Sanza ».

*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni vevoli  
nella seduta del 7 febbraio 1996.**

Bampo, Gatto, Galileo Guidi, Mastrangelo, Romani, Ruffino.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 6 febbraio 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CASELLI: « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie » (3793);

GARRA: « Norme in materia di valutazione dei titoli nei concorsi pubblici » (3794);

GALLETTI: « Obbligo di apporre sulle targhe dei veicoli a motore una dicitura a tutela dell'ambiente » (3795);

CIOCCHETTI: « Istituzione del corso di laurea in scienze dell'educazione fisica e sportiva e delega al Governo per il riordino degli studi di educazione fisica e sportiva » (3796).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta  
di inchiesta parlamentare.**

In data 5 febbraio 1996 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dal deputato:

PECORARO SCANIO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchie-

sta sul Servizio di emergenza sanitaria '118' » (doc. XXII, n. 51).

Sarà stampata e distribuita.

**Cancellazione dall'ordine del giorno di  
disegni di legge di conversione per  
decadenza dei relativi decreti-legge.**

Comunico che, essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 4 dicembre 1995, nn. 514 e 515, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali » (3517);

« Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell'occupazione » (3518).

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

CARDIELLO ed altri: « Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme per la concessione di ricompense al valor civile » (3468) (*Parere della V Commissione*);

PASINATO ed altri: « Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 27 dicembre 1985, n. 816, in materia di aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali » (3610) (*Parere della V e della XII Commissione*);

STORACE ed altri: « Divieto dell'uso dei telefoni cellulari e portatili a carico della pubblica amministrazione » (3689) (*Parere della V, della IX e della XI Commissione*);

*alla II Commissione (Giustizia):*

NERI ed altri: « Introduzione dell'articolo 363-bis e modifica all'articolo 383 del codice penale in materia di omessa distruzione ed uso di intercettazioni inutilizzabili » (3267) (*Parere della I Commissione*);

BELLOMI ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e nuove norme in materia di ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (3311) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

FRAGALÀ ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di coordinamento del processo penale con il processo contabile » (3586) (*Parere della I Commissione*);

NERI ed altri: « Introduzione dell'articolo 147-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, concernente la partecipazione al dibattimento a distanza » (3607) (*Parere della I Commissione*);

STORACE: « Modifica all'articolo 727 del codice penale in materia di maltrattamento di animali » (3688) (*Parere della I e della XIII Commissione*);

BRACCI MARINAI: « Istituzione in Pisa di una sezione distaccata della corte d'appello di Firenze, di una corte d'appello e di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Toscana » (3703) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

FUMAGALLI CARULLI ed altri: « Nuove norme in tema di sequestro di persona con estorsione » (3721) (*Parere della I Commissione*);

*alla III Commissione (Esteri):*

S. 669 - « Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992 » (*approvato dal Senato*) (3762) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della IX Commissione*);

S. 670 - « Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui trasporti aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogotà il 24 maggio 1974 » (*approvato dal Senato*) (3763) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della IX Commissione*);

S. 671 - « Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica Araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989 » (*approvato dal Senato*) (3764) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della IX Commissione*);

S. 2066 - « Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990 » (*approvato dal Senato*) (3765) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII e della XIII Commissione*);



*alla IV Commissione (Difesa):*

NAVARRA ed altri: « Nuove norme in materia di servizio di leva » (3283) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

RUFFINO ed altri: « Delega al Governo per la ristrutturazione degli arsenali militari a carattere industriale e per il trasferimento ad altre amministrazioni dello Stato degli enti e degli istituti che svolgono attività tecnico-scientifica di non prevalente interesse militare » (3608) (*Parere della I, della V, della X e della XI Commissione*);

*alla VI Commissione (Finanze):*

MARIO CARUSO: « Norme per il trasferimento di aree demaniali marittime al patrimonio comunale disponibile » (3445) (*Parere della I e della V Commissione, nonché della IX Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

CAMPATELLI ed altri: « Nuove norme per l'autorizzazione e lo svolgimento del gioco della tombola a premio » (3491) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

BONFIETTI ed altri: « Riconoscimento fiscale della rivalutazione dei mutui in ECU o in valuta estera » (3549) (*Parere della I e della V Commissione*);

BORGHEZIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul Banco di Napoli » (3556) (*Parere della I, della II, della V e della XI Commissione*);

MASI ed altri: « Abrogazione dei commi 163, 164, 165, 166 e 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di esazione delle tasse automobilistiche » (3683) (*Parere della I, della V e della IX Commissione*);

BRACCI MARINAI: « Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di fabbricati rurali » (3704) (*Parere della I, della V, della VIII e della XIII Commissione*);

*alla VII Commissione (Cultura):*

CALZOLAIO ed altri: « Istituzione del parco culturale leopardiano per il bicentenario della nascita di Giacomo Leopardi » (3498) (*Parere della I e della V Commissione*);

DE JULIO ed altri: « Istituzione dell'Università statale degli studi a distanza (UNAD) » (3558) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

VIGNI ed altri: « Norme per la tutela delle "città d'arte" » (3612) (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*);

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

ACIERNO: « Istituzione del Corpo nazionale volontario di polizia ambientale e di protezione degli animali » (3656) (*Parere della I, della V, della XI nonché della XIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento*);

PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: « Interpretazione autentica dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, in materia di cessione in proprietà degli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640 » (3694) (*Parere della I e della V Commissione*);

*alla IX Commissione (Trasporti):*

SAVARESE: « Norme per il rilascio di un attestato per condurre ciclomotori in mancanza di patente » (3629) (*Parere della I e della VII Commissione*);

BERTUCCI: « Modifiche agli articoli 116 e 112 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 258 (nuovo codice della strada) in materia di conduzione dei ciclomotori e degli autoveicoli » (3696) (*Parere della I Commissione*);

*alla X Commissione (Attività produttive):*

BOSISIO ed altri: « Disposizioni in materia di abuso di posizione dominante nei rapporti tra imprese » (3334) (*Parere della I e della II Commissione*);

**GIOVANARDI** ed altri: «Regolamentazione dei pubblici esercizi, dei locali di intrattenimento e svago e dei circoli privati o aderenti ad associazioni nazionali che esplicano anche attività notturna» (3650) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII e della XII Commissione*);

*alla XI Commissione (Lavoro):*

**STORACE**: «Norme per la ricollocazione dei dipendenti dei consorzi agrari posti in cassa integrazione guadagni straordinaria o in mobilità» (3525) (*Parere della I e della V Commissione, nonché della XIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

**GIUGNI**: «Norme in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e di efficacia dei contratti collettivi aziendali» (3526) (*Parere della I, della II e della X Commissione*);

**MENIA**: «Interpretazione autentica dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 1981, n. 564, in materia di domande di equo indennizzo a favore del personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato» (3528) (*Parere della I, della V, della IX e della XII Commissione*);

**MAZZETTO**: «Nuove norme per il reclutamento del personale direttivo della scuola secondaria di primo e secondo grado» (3540) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

**GARRA**: «Istituzione di graduatorie nazionali ad esaurimento dei concorrenti dichiarati idonei nei concorsi per la scuola» (3604) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

**CAVERI**: «Modifica all'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, in materia di trattamento di quiescenza dei dipendenti dimessisi dall'impiego a seguito dell'accettazione della candidatura a consigliere regionale» (3672) (*Parere della I e della V Commissione*);

**MASTRANGELO** ed altri: «Immissione degli insegnanti educatori professionali dei

bambini handicappati dipendenti dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione» (3677) (*Parere della I, della V, della VII e della XII Commissione*);

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

**BAMPO**: «Disposizioni per favorire l'inserimento degli anziani in attività lavorative ausiliarie di vigilanza urbana» (3619) (*Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione*);

**DEVETAG** ed altri: «Norme in materia di consenso per il prelievo di organi, tessuti e cellule da cadavere a fini di trapianto terapeutico» (3658) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

**ANGHINONI** ed altri: «Modifiche agli articoli 1 e 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74, in tema di riproduzione animale» (3406) (*Parere della I, della V, della VII e della XII Commissione*);

**NARDONE** ed altri: «Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, recante istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici» (3516) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

**POLI BORTONE** ed altri: «Abrogazione dell'articolo 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sanatoria per le violazioni in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali» (3687) (*Parere della I, della II e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

*alle Commissioni riunite III (Esteri) e IV (Difesa):*

**MASTRANGELI** ed altri: «Norme in materia di compensazioni industriali» (3564) (*Parere della I, della V e della X Commissione*);

*alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):*

**CASELLI** e **HULLWECK**: «Modifiche agli articoli 2 e 17 del decreto legislativo

19 settembre 1994, n. 626, in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro » (3680) (*Parere della I, della V e della X Commissione*).

#### **Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede referente:

**STORACE:** « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione di bilancio e amministrativa degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza » (doc. XXII, n. 47) (*Parere della I, della II, della V e della XI Commissione*).

#### **Integrazione nella costituzione di un gruppo parlamentare.**

Il presidente del gruppo parlamentare del centro cristiano democratico Carlo Giovanardi ha comunicato, con lettera in data 6 febbraio 1996, che il deputato Flavio Caselli è stato nominato vicepresidente del gruppo stesso.

#### **Trasmissione dal ministro per i beni culturali e ambientali.**

Il ministro per i beni culturali e ambientali, con lettera del 22 gennaio 1996, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea CENNAMO ed altri n. 9/2759/1 e NARDONE ed altri n. 9/2759/2, concernenti le problematiche connesse ai piani paesaggistici, ambedue approvati nella seduta dell'Assemblea del 1° agosto 1995.

Le suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio del controllo ed è

trasmessa alla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 20 gennaio 1996, ha trasmesso - in base alla delega a lui attribuita, congiuntamente al ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 27 dicembre 1995 - ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di un'ordinanza in merito agli scioperi programmati per il mese di gennaio 1996 nel settore dei servizi gestiti dall'ENEL S.p.A.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 18 gennaio 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 gennaio 1996.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 30 gennaio e 2 febbraio 1996, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Consorzio autonomo per il porto di Civitavecchia, per gli esercizi dal 1990 al 1994 (doc. XV, n. 88);

Società di navigazione marittima esercenti linee di preminente interesse nazionale: Adriatica S.p.A. di navigazione - Italia S.p.A. di navigazione - Lloyd Triestino S.p.A. di navigazione - Tirrenia S.p.A. di navigazione, per l'esercizio 1994 (doc. XV, n. 89).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto relativo al contributo dello Stato a favore dell'Istituto internazionale di studi giuridici.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 febbraio 1996.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 21 novembre 1995, a pagina 6775, prima colonna, dalla dodicesima alla quattordicesima riga, deve leggersi: « SICILIANI: "Istituzione del diploma di operatore socio-assistenziale" (3439) », e non « SICILIANI: "Istituzione del diploma universitario di operatore socio-assistenziale" (3439) », come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 17 novembre 1995, a pagina 6751, seconda colonna, dalla trentaduesima alla trentasettesima riga, deve leggersi: « SCHETTINO ed altri: "Norme per promuovere la creazione di nuove imprese e migliorarne i livelli di competitività nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993" (3426) » e non « SCHETTINO ed altri: "Norme per promuovere la creazione di nuove imprese e migliorarne i livelli di competitività in aree particolarmente svantaggiate dal punto di vista economico ed occupazionale" (3426) », come stampato.